



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 luglio 2022
(OR. en)

11451/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0224 (NLE)

LIMITE

CORLX 695
CFSP/PESC 1011
RELEX 1041
COEST 585
FIN 832

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina

REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

¹ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio¹ attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il ... 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/...²⁺ che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un'ulteriore deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone ed entità designate per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.
- (3) Data la determinazione dell'Unione di evitare e combattere l'insicurezza alimentare in tutto il mondo e al fine di evitare interruzioni nei canali di pagamento dei prodotti agricoli, la decisione (PESC) 2022/...³⁺ introduce una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di banche designate.
- (4) La decisione (PESC) 2022/...⁴⁺ introduce una deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione per la liquidazione ordinata di operazioni, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, con una banca designata.

¹ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

² Decisione (PESC) 2022/... del Consiglio del ... (GU L ...).

+ GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento ST 11447/22 e inserire il numero, la data, il titolo e i riferimenti GU di tale decisione nella nota a piè pagina.

³ Decisione (PESC) 2022/... del Consiglio del ... (GU L ...).

+ GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento ST 11447/22 e inserire il numero, la data, il titolo e i riferimenti GU di tale decisione nella nota a piè pagina.

⁴ Decisione (PESC) 2022/... del Consiglio del ... (GU L ...).

+ GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento ST 11447/22 e inserire il numero, la data, il titolo e i riferimenti GU di tale decisione nella nota a piè pagina.

- (5) Per garantire un'attuazione efficace ed uniforme del regolamento (UE) n. 269/2014, e al fine di rendere più complesso il ricorso a meccanismi di elusione delle sanzioni, che ostacolano tale attuazione, è necessario imporre a persone ed entità designate che dispongono di beni nella giurisdizione degli Stati membri l'obbligo di dichiarare tali beni e di collaborare con l'autorità competente alla verifica di tale dichiarazione. È inoltre opportuno rafforzare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione a carico degli operatori dell'Unione al fine di evitare la violazione e l'elusione dei congelamenti di beni. Il non rispetto di tale obbligo costituirebbe un'elusione del congelamento dei beni e sarebbe soggetto a sanzioni se, in base alle norme e procedure nazionali applicabili, sono soddisfatte le condizioni per imporre tali sanzioni.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in conformità dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali nonché l'obbligo di riservatezza degli avvocati nei confronti dei loro clienti.
- (7) Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

- (1) l'articolo 6 ter è così modificato:
- a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2 bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 108 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il ... *[GU: inserire la data che cade 13 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del ... *[GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]*.

2 ter. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di un'entità inserita in elenco alla voce 108 dell'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità a una persona giuridica, entità o organismo stabilito nell'Unione.";

b) paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco nell'allegato I, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato I; e,";

(2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 6 quinquies

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:
 - a) lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; e
 - b) i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 6 sexies

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.";

(3) l'articolo 8 è così modificato

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

- a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2 o le informazioni detenute relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi obbligati a congelarli, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro, e
- b) a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.";

(b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Le autorità competenti degli Stati membri, compresi le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi nonché i beni immobili o mobili trattano e scambiano informazioni, inclusi dati personali, con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione.

5. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679* e (UE) 2018/1725** del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento.

* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

** Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).";

- (4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

- "1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I:
 - a) trasmettono prima del ... [GU: inserire la data che cade 6 settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e
 - b) collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.
4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del ... [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

6. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
7. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
